

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°43 in data 07-08-14

SETTORE FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.

Comune di Sant'Olcese
(Provincia di Genova)

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di agosto alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

BOERO MATTEO	P	PITTALUGA GIANLUIGI	P
DANTE SARA	P	POGGI FLAVIO	P
LANZAVECCHIA MARIA GRAZIA	A	SANNA ARMANDO	P
LOTTICI SIMONA	P	TADDEO GABRIELE	P
MARIN SIMONE	P	TRUCCO ENRICO	P
PEDULLA' LISA	P	VIOLA ELENA	P
PICCO PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal Segretario dott. DE REGE CLOTILDE

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarita' contabile

F.to Il Responsabile del Settore finanziario
SALVAREZZA VITTORIO

PARERE: Favorevole, In ordine alla regolarita' tecnica

F.to Il Responsabile del Settore interessato
SALVAREZZA VITTORIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- udita l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, **Enrico Trucco**, in qualità di relatore, che spiega *“aspettiamo l'annunciata riforma delle rendite catastali che renderà più equo questo tributo, per il resto valgono le osservazioni già proposte anche per li altri provvedimenti.”*

- Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n° 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

- ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

- visto inoltre il D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68; con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n° 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

- richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione

che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n° 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- vista la propria deliberazione n° 41 del 07.08.2014, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'IMU;

- ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n° 147/2013:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	0,25 per cento	===
Fabbricati rurali strumentali	0,1 per cento	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per cento	

- stimato in € 442.179,30 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

- dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

illuminazione pubblica,
sicurezza,
manutenzione strade,
manutenzione del verde pubblico,
sgombero neve,
protezione civile;

- visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dal bilancio di previsione anno 2014, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	238.000,00
	a) Acquisto beni	20.000,00
	b) Prestazioni di servizi	218.000,00

2	SICUREZZA	226.868,00
	a) Spese per il personale	196.507,00
	b) Acquisto beni	8.050,00
	c) Prestazioni di servizi	11.537,00
	d) Imposte e tasse	10.774,00
3	MANUTENZIONE STRADE	260.733,00
	a) Spese per il personale	124.715,00
	b) Acquisto beni	38.339,00
	c) Prestazioni di servizi	84.881,00
	d) Interessi passivi	4.107,00
	e) Imposte e tasse	8.691,00
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	19.500,00
	a) Acquisto beni	500,00
	b) Prestazioni di servizi	19.000,00
5	SGOMBERO NEVE	21.000,00
	a) Acquisto beni	7.000,00
	b) Prestazioni di servizi	14.000,00
6	PROTEZIONE CIVILE	23.174,00
	a) Spese per il personale	7.000,00
	b) Acquisto beni	3.500,00
	c) Prestazioni di servizi	4.865,00
	d) Trasferimenti	7.500,00
	e) Imposte e tasse	309,00
	<u>TOTALE</u>	<u>789.275,00</u>

a fronte di un gettito di € 442.179,30 (copertura 56,02%);

- ritenuto di provvedere in merito;

- visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n° 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- preso atto del differimento al 28.02.2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014: Decreto Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n° 302 del 27.12.2013, e successivamente prorogato al 30.04.2014 con Decreto Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n° 43 del 21.02.2014;
- vista l'ulteriore proroga del termine di approvazione al 31.07.2014: art. 2bis del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n° 68, pubblicata sulla G.U. n° 102 del 05.05.2014;
- vista l'ulteriore proroga del termine di approvazione al 30.09.2014 concessa con Decreto Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicata sulla G.U. n° 169 del 23.07.2014;
- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- visto il "Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)", adottato con propria deliberazione n° 42 del 07.08.2014;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con voti favorevoli 9 e 3 contrari (Marin, Poggi e Viola), essendo 12 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1°) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze, e unità immobiliari ad essa assimilate ai sensi del regolamento IMU	0,25 per cento	===
Fabbricati rurali strumentali	0,1 per cento	
Per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0,0 per cento	

2°) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n° 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 6 marzo 2014, n° 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n° 68;

3°) di stimare in € 442.179,30 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;

4°) di stabilire in € 789.275,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali con una copertura pari al 56,02%:

ND	SERVIZIO	COSTI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	238.000,00
	a) Acquisto beni	20.000,00

	b) Prestazioni di servizi	218.000,00
2	SICUREZZA	226.868,00
	a) Spese per il personale	196.507,00
	b) Acquisto beni	8.050,00
	c) Prestazioni di servizi	11.537,00
	d) Imposte e tasse	10.774,00
3	MANUTENZIONE STRADE	260.733,00
	a) Spese per il personale	124.715,00
	b) Acquisto beni	38.339,00
	c) Prestazioni di servizi	84.881,00
	d) Interessi passivi	4.107,00
	e) Imposte e tasse	8.691,00
4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	19.500,00
	a) Acquisto beni	500,00
	b) Prestazioni di servizi	19.000,00
5	SGOMBERO NEVE	21.000,00
	a) Acquisto beni	7.000,00
	b) Prestazioni di servizi	14.000,00
6	PROTEZIONE CIVILE	23.174,00
	a) Spese per il personale	7.000,00
	b) Acquisto beni	3.500,00
	c) Prestazioni di servizi	4.865,00
	d) Trasferimenti	7.500,00
	e) Imposte e tasse	309,00
	<u>TOTALE</u>	<u>789.275,00</u>

5°) di introitare l'entrata derivante al cap. 283 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo stanziamento;

6°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

7°) di demandare al Settore proponente gli incumbenti di competenza connessi con l'adozione del presente provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134, quarto comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e questi, concordando, con separata votazione approva con 9 voti favorevoli e 3 contrari.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BOERO MATTEO

Il Segretario
F.to DE REGE CLOTILDE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-09-2014 al giorno 23-09-2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant'Olcese, li 24-09-2014

Il Funzionario inc.
F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant'Olcese, li

Il Funzionario inc.
BONICELLI PATRIZIA